



Comune di Scoppito

Provincia dell'Aquila

ORDINANZA N. 11/2021

IL SINDACO

Premesso che i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che nelle immediate adiacenze dei centri abitati, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare focolai d'incendio che possono propagarsi sia al bosco sia alle abitazioni, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Premesso che l'incuria e l'abbandono da parte dei privati di taluni terreni, posti sia all'interno che nelle immediate adiacenze dei centri abitati, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie nei quali trovano rifugio ratti, serpi e specie affini;

Premesso che la vista dei terreni incolti, nei quali prospera la vegetazione intricata ed inaccessibile, offende il comune senso del decoro urbano;

Visto la L. 353 del 21 novembre 2000 (Legge quadro in materia di incendi);

Visto il Capo III (Prevenzione Incendi) del D.Lgs. 139 dell'8 marzo 2006;

Visto l'art. 59 del R.D. 773 del 18 giugno 1931 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza);

Visto l'art. 192 e 255 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale);

Visto l'art. 15 co.3 della L. 225 del 24 febbraio 1992 (Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile) che indica nel Sindaco l'Autorità Comunale di Protezione Civile;

Visto l'art. 13 della L. 833 del 23 dicembre 1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) che conferisce al Sindaco l'attribuzione di Autorità Sanitaria Locale.

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

ORDINA

IL TAGLIO DELL'ERBA, DEGLI ARBUSTI, E DI OGNI ALTRA SPECIE VEGETALE CHE SIA PRESENTE SUI TERRENI PRIVATI, SIA ALL'INTERNO SIA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEI CENTRI ABITATI, ADIACENTI AD ALTRE ABITAZIONI O ALLE PERTINENZE DELLE STESSE (GARAGE, BOX, LOCALI RUSTICI), AI MURI DI CINTA ED ALLE RETI DI DIVISIONE DELLE PROPRIETÀ PRIVATE, IN MANIERA DA NON PERMETTERE LA FORMAZIONE DI UNA FOLTA VEGETAZIONE CHE POSSA COSTITUIRE, ALLO STESSO TEMPO, PERICOLO PER LA FORMAZIONE D'INCENDI E RICOVERO PER RATTI, SERPI E SPECIE AFFINI.

L'ordinanza dovrà essere eseguita entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di Scoppito, e comunque sia, ogni qualvolta le condizioni della vegetazione lo rendano necessario. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 59 del R.D. 773 del 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) ed in assenza di un Regolamento Comunale che disciplina le accensioni dei fuochi, è vietato *"di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile"*.

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa, di euro 150,00.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione al medesimo Albo.

Il SINDACO
(dott. Marco GIUSTI)